



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 30-10-2023

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs 1 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.
Ricognizione partecipazioni possedute. Anno 2023.

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di ottobre, alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima seduta, appositamente convocato con avvisi scritti recapitati a domicilio dei Sigg.ri Consiglieri per discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

All'appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO	CARICA	P/A
Tolu Federico	Sindaco	Presente
Milia Davide	Consigliere	Presente
Pinna Nicoletta	Consigliere	Presente
Pinna Marco	Consigliere	Presente
Pinna Roberta	Consigliere	Assente
Quadu Ornella	Consigliere	Presente in videoconferenza
Merella Vittoria	Consigliere	Presente
Guastamacchia Delia	Consigliere	Presente
Porqueddu Gianluca	Consigliere	Presente
Dessole Manuel	Consigliere	Assente
Totale Presenti= 8 / Assenti= 2		

- Presiede la seduta il Sig. Federico Tolu nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97, c.4, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e succ. mod. ed integr. la Dott.ssa Gavina Cocco nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta premettendo che sul presente atto i Responsabili di Area hanno espresso i seguenti pareri:

ATTESTATO CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI - art. 97 C. 2 D.Lgs 267/2000

Parere Favorevole Muros, 30-10-2023
Il Segretario Comunale Dott.ssa Cocco Gavina

PARERE REGOLARITÀ TECNICA - art.49 D.Lgs 267/2000

Parere Favorevole Muros, lì 30-10-2023
Il Responsabile dell'Area Dott.ssa Gavina Cocco

PARERE REGOLARITÀ FINANZIARIA - art.49 D.Lgs 267/2000

Parere Favorevole Muros, lì 22-09-2023
Il Responsabile dell'Area Dott. Paolo Demontis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 9 del 19.04.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il D.U.P.S 2023-2025;
- n.10 del 19.04.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- n. 16 del 10.05. 2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2022;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale;

- n. 47 del 19.04.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) triennio 2023/2025;
- n. 76 del 02.08.2023, esecutiva, con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto del Sindaco n. 5 del 31.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27.09.2017, avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute.";

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o

soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

Dato atto che il suddetto piano prevedeva di mantenere la quota di partecipazione detenuta dell'Ente in Abbanoa Spa, gestore unico del servizio idrico della Regione Sardegna, in quanto tale società svolge attività di produzione di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Richiamate le linee guida del Ministero delle Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, in merito all'adempimento in oggetto, condivise con la Corte dei Conti;

Preso atto che le linee guida su richiamate contengono anche uno *schema tipo* per la redazione del provvedimento di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre, che si integra con la rilevazione annuale delle *partecipazioni* e dei *rappresentanti*, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014; le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

Preso atto altresì che il documento di ricognizione, come evidenziato nel paragrafo 6.2 delle succitate linee guida, deve anche contenere una descrizione delle attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

Dato atto che l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - EGAS - comunicato, mediante avviso pubblico sul proprio sito istituzionale in data 14.09.2017, che il medesimo è stato istituito con la L.R. 4 febbraio 2015 n. 4 e che non è una società partecipata bensì un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita

secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto di EGAS. La quota di rappresentatività del comune di Muros per il periodo 2020-2022 è quantificata in 0,0005031%;

Visto l'esito della ricognizione ordinaria effettuata dagli uffici Amministrativo e Finanziario, che evidenzia i seguenti risultati **alla data del 31.12.2022**:

- ✓ partecipazione societaria detenuta dal Comune di Muros nella Società Abbanoa Spa pari alla percentuale del 0,0055611%, con una partecipazione azionaria pari a €. 15.642,00;
- ✓ partecipazione societaria detenuta dal Comune di Muros nell' EGAS SARDEGNA, pari alla percentuale del 0,0005031;

Ritenuto di dover mantenere la partecipazione nella Società Abbanoa Spa, gestore unico del servizio idrico della Regione Sardegna, in quanto svolge attività di produzione di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Dato atto che il presente atto non necessita di parere del Revisore del Conto ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 in quanto trattasi di un atto che non ha riflessi diretti o indiretti sul Bilancio e sugli equilibri di bilancio dell'Ente;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio Amministrativo-Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Presenti e votanti n. 8 Consiglieri

Con votazione ad esito unanime

DELIBERA

Di dare atto di quanto in premessa;

Di confermare la quota di partecipazione nella Società Abbanoa Spa, gestore unico del servizio idrico della Regione Sardegna, in quanto tale società svolge attività di produzione di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Di confermare la quota di partecipazione nell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna - EGAS gestore unico del servizio idrico della Regione Sardegna, in quanto Ente che svolge attività di produzione di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, che sarà riportata nelle apposite schede di rilevazione.

- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;

Con separata votazione ad esito unanime il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Gavina Cocco

Il Sindaco
Federico Tolu

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ - Art.134 del D.Lgs 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente Delibera è divenuta esecutiva:
in data 30-10-2023 in quanto immediatamente esecutiva;

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Gavina Cocco

Muros 30-10-2023

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Gavina Cocco

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)